

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Modificazione del 20 giugno 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 1985 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 26 marzo 1931 ²⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

Stralcio di un termine

Il termine «tolleranza» essendo soppresso, gli articoli seguenti vanno conseguentemente modificati: art. 1, 4, 8 cpv. 1 e 2, 15 cpv. 2, 18 cpv. 3 e 5, 19 cpv. 2.

Art. 7

Abrogato

Art. 9 cpv. 5

Abrogato

Art. 14

¹⁾ Lo straniero che ha lasciato scadere il termine di partenza impartitogli o il cui allontanamento o espulsione debba essere immediatamente eseguito può essere sfrattato dalla Svizzera su ordine dell'autorità cantonale competente.

²⁾ Lo straniero può essere incarcerato qualora il suo allontanamento o espulsione sia esecutivo e vi siano indizi rilevanti che egli intenda sottrarsi allo sfratto.

³⁾ L'autorità cantonale competente ordina l'incarcerazione. La carcerazione può essere protratta oltre 48 ore soltanto su ordine di una autorità giudiziaria cantonale. Non può, in nessun caso, eccedere i 30 giorni.

¹⁾ FF 1986 I 1

²⁾ RS 142.20

⁴ I Cantoni provvedono affinché i congiunti dell'incarcerato che si trovano in Svizzera siano informati e che questi possa conferire oralmente o per scritto con il suo rappresentante. Per altro, la carcerazione è eseguita secondo il diritto cantonale.

Art. 14a

¹ L'Ufficio federale di polizia, qualora l'allontanamento o l'espulsione non sia possibile né possa essere ragionevolmente preteso, decide l'ammissione provvisoria o l'internamento dello straniero.

² L'ammissione provvisoria o l'internamento può essere proposto dall'Ufficio federale degli stranieri, dal Ministero pubblico della Confederazione e dall'autorità cantonale di polizia degli stranieri. Lo straniero è sentito prima di essere internato.

³ L'ammissione provvisoria e l'internamento sono revocati se lo straniero può legalmente recarsi in uno Stato terzo o ritornare nel suo Paese d'origine o di ultima residenza, e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui. Perdono validità al momento in cui lo straniero lascia volontariamente la Svizzera o ottiene un permesso di dimora.

⁴ La Confederazione assume le spese di partenza dello straniero nullatenente.

Art. 14b

¹ Fermo restando l'articolo 14a capoverso 3, l'ammissione provvisoria può essere decisa per una durata di 12 mesi. Di volta in volta, il Cantone di dimora la protrae di regola per altri 12 mesi.

² Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio del Cantone di dimora.

³ Le autorità cantonali competenti autorizzano lo straniero ad esercitare un'attività lucrativa dipendente per quanto il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.

⁴ Lo straniero abiente deve provvedere da sé al proprio sostentamento; il Cantone di dimora può esigere una garanzia.

⁵ Lo straniero indigente e al cui sostentamento non debbano provvedere terze persone riceve l'assistenza necessaria dal Cantone.

⁶ Fatte salve le disposizioni derogatorie del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la determinazione, il versamento, la liquidazione ed il rimborso delle prestazioni d'assistenza sono retti dal diritto cantonale. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese sostenute per l'assistenza.

Art. 14c

¹ L'internamento può essere deciso per un periodo di 6 mesi. L'Ufficio federale di polizia può protrarlo di volta in volta di altri 6 mesi al massimo.

In nessun caso, l'internamento può eccedere complessivamente i due anni e, il più tardi a questa scadenza, deve essere sostituito da un'ammissione provvisoria.

² L'Ufficio federale di polizia interna lo straniero in uno stabilimento adeguato qualora egli:

- a. comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera o la sicurezza interna di un Cantone;
- b. con la sua presenza, metta gravemente in pericolo l'ordine pubblico.

³ La Confederazione assume le spese d'internamento dello straniero nullatenente.

⁴ Lo straniero abbiente deve sostenere le spese del proprio internamento. L'Ufficio federale di polizia può esigere una garanzia.

Art. 15 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale di polizia è competente per ordinare ed eseguire l'ammissione provvisoria o l'internamento, salvo che la presente legge ne incarichi i Cantoni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina i casi in cui è necessario il suo consenso per sospendere o revocare l'espulsione dal territorio svizzero pronunciata in virtù dell'articolo 10.

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia:

- a. le decisioni dell'Ufficio federale degli stranieri;
- b. le decisioni dell'Ufficio federale di polizia sull'ammissione provvisoria di stranieri.

^{1bis} Contro le decisioni d'internamento pronunciate dall'Ufficio federale di polizia è direttamente ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 26 cpv. 2

² I permessi di dimora e di domicilio rilasciati per un tempo illimitato o limitati nella loro durata solo a scopo di controllo e non vincolati a condizioni, e i cui titolari non sono più soggetti al controllo federale sono trasformati in permessi di domicilio nel senso della presente legge. Tutti gli altri permessi valgono come permessi di dimora secondo la presente legge.

II

La legge federale sull'organizzazione giudiziaria ¹⁾ è modificata come segue:

¹⁾ **RS 173.110**

Art. 100 lett. b n. 5

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

5. le decisioni sull'ammissione provvisoria di stranieri;

III

Gli internamenti pronunciati in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 14 agosto 1968 ¹⁾ concernente l'internamento degli stranieri sono trasformati in ammissioni provvisorie secondo l'articolo 14*b* della presente legge; gli internamenti pronunciati in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b della suddetta ordinanza, in internamenti secondo l'articolo 14*c* della presente legge.

IV

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 1986

Il presidente: Bundi

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1986

Il presidente: Gerber

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 1° luglio 1986 ²⁾

Termine di referendum: 29 settembre 1986

¹⁾ RS 142.281

²⁾ FF 1986 II 498

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Modificazione del 20 giugno 1986

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.07.1986
Date	
Data	
Seite	498-501
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 102

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.